

DELIBERA N. 59/12/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

■■■■ FIORETTI / H3G ■■■■

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 30.11.2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 6 luglio 2011, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/427/2011, con cui la Sig.ra ■■■■ Fioretti ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società H3G ■■■■ (di seguito, per brevità, "H3G");

VISTA la nota del 2 agosto 2011 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 6 settembre 2011, con la quale l'istante ha presentato la memoria difensiva ed i documenti;

VISTA la nota del 12 settembre 2011, con la quale H3G ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

VISTA la nota del 16 settembre 2011, con la quale l'istante ha presentato la memoria di replica;

UDITE tutte le parti all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

a) L'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- a partire dai primi giorni del mese di dicembre 2009, la chiavetta Usb acquistata nel mese di aprile del 2009, con piano tariffario Tre Time small, non consentiva più il collegamento alla rete internet;
- nonostante i reclami scritti e telefonici, il problema non veniva risolto;
- persistendo l'inadempimento dell'operatore, con lettera del 23/24 giugno 2010 l'utente comunicava la risoluzione del contratto e provvedeva alla revoca del RID;
- H3G continuava ad addebitare all'istante il servizio, anche a seguito della risoluzione del contratto;
- con l'istanza di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto il rimborso degli importi corrisposti per il periodo dicembre 2009 – giugno 2010, lo storno dell'insoluto ed un indennizzo di Euro 1.260,00, pari ad Euro 6,00 al giorno da dicembre 2009 a giugno 2010;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'istante reiterava la domanda di indennizzo, chiedeva il rimborso di Euro 55,00 per importi indebitamente corrisposti, lo storno del residuo insoluto e la conferma dell'intervenuta risoluzione del contratto, senza oneri. L'operatore non accordava l'indennizzo richiesto e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente ha reiterato le domande, chiedendo: a) la chiusura del contratto senza oneri e spese; b) l'indennizzo per la cessazione della linea internet pari ad Euro 7,50 al giorno dal 5 dicembre 2009 al 23 giugno 2010 ex art. 4 Delibera 73/11/CONS; c) l'indennizzo per la ritardata lavorazione della disdetta, pari ad Euro 6,00 al giorno in base alla Carta Servizi H3G, dal 24 giugno 2010 sino alla effettiva chiusura del rapporto; d) l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami quantificato in Euro 300,00 ex art. 11 Delibera 73/11/CONS; e) il rimborso degli importi corrisposti da dicembre del 2009; f) il rimborso delle spese di procedura; g) il ritiro della pratica di recupero crediti ;
- con memoria del 6 settembre 2011, l'utente specificava che la richiesta di rimborso doveva intendersi riferita a tutti gli importi addebitati sul conto corrente, presumibilmente sino alla data del 5 marzo 2011 e precisava di non poter fornire l'estratto delle Poste Italiane con tutti pagamenti effettuati in favore del gestore, per un problema tecnico di Poste Italiane di indisponibilità dei documenti richiesti;
- con memoria del 12 settembre 2011, l'operatore eccepiva l'infondatezza delle contestazioni avversarie e nel merito deduceva di non aver riscontrato alcuna anomalia nel funzionamento dell'utenza cui era abbinata la chiavetta modem. Precisava che, nell'ottica di fidelizzazione della cliente, aveva emesso una nota di credito di Euro 90,00, stornando interamente le fatture n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e, parzialmente, la fattura n. [REDACTED] ed offriva la

restituzione del residuo credito. Dichiarava di aver proceduto alla sospensione dell'utenza mobile in data 13 marzo 2010 e 1 marzo 2011 in forza di quanto previsto dagli artt. 15.1 e 18.3 delle Condizioni generali di Contratto, e che l'utenza era ancora sospesa per non aver parte istante indicato una corretta metodologia di pagamento; di avere sospeso l'utenza in data 19 maggio 2010 in forza di quanto previsto dall'art. 18.7 delle Condizioni generali di Contratto in ordine al mancato pagamento dei servizi fruiti, e di averla riattivata in data 11 novembre 2010 a seguito della nota di credito emessa in data 10 novembre 2010. Eccepiva l'invalidità e l'inefficacia del recesso, perché esercitato dall'utente a mezzo fax e non a mezzo raccomandata a.r. come previsto dall'art. 8.1 del Regolamento di servizio e la conseguente legittimità degli addebiti effettuati sino alla data di disattivazione dell'utenza. In ordine alla domanda di indennizzo, ne contestava la fondatezza, rilevando di aver fornito assistenza e riscontro alle segnalazioni dell'utente e chiedendo in ogni caso l'applicazione dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS. Infine proponeva per spirito conciliativo l'accredito delle somme di cui l'istante risulta creditrice e la disattivazione dell'utenza, previa restituzione della chiavetta modem concessa a titolo di comodato;

- con memoria del 15 settembre 2011, l'istante replicava alle avverse deduzioni, rilevando: 1) la mancanza di elementi probatori a sostegno dell'attività asseritamente svolta per risolvere il malfunzionamento lamentato; 2) la genericità dei riscontri ai reclami; 3) l'illegittimità delle sospensioni dell'utenza effettuate senza preavviso e senza che fosse stato revocato l'addebito sul conto corrente; 4) l'inapplicabilità delle norme contrattuali in materia di recesso alla comunicazione di risoluzione contrattuale per inadempimento manifestata dall'istante e mai riscontrata e l'illegittimità degli addebiti successivi alla risoluzione; 5) la parziale e non completa produzione da parte di H3G delle fatture emesse nel periodo di contestazione; 6) i non esplicitati calcoli operati nell'emissione delle note di credito, avvenuta solo a seguito dell'istanza di conciliazione. Chiedeva altresì l'indennizzo per la illegittima sospensione dell'utenza dal 15 al 19 marzo 2010 e dal 19 maggio al 23 giugno 2010, di cui ha avuto conoscenza a seguito della memoria dell'operatore;
- all'udienza di discussione, per spirito conciliativo, l'operatore proponeva un indennizzo di Euro 600,00, non accettato dall'utente.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS ed è pertanto proponibile, nei limiti che seguono.

E' inammissibile la domanda di indennizzo per le sospensioni dell'utenza, formulata nella memoria del 15 settembre 2011 dell'utente, dal momento che la questione relativa alla legittimità, o meno, della sospensione effettuata dall'operatore, seppure appresa solo a seguito della memoria difensiva di quest'ultimo, non è stata comunque oggetto di un precedente tentativo di conciliazione ed è pertanto preclusa all'esame dell'Autorità adita.

2.2. Nel merito.

2.2.a. Sul malfunzionamento

L'utente ha lamentato il mancato funzionamento della chiavetta USB, e quindi del servizio di traffico dati, dai primi giorni del mese di dicembre 2009, e la mancata risoluzione del problema, nonostante i reclami scritti e telefonici.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19

aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Nella fattispecie, spettava dunque all'operatore, a fronte del dedotto malfunzionamento del servizio lamentato dall'utente, provare di avere fornito il servizio in modo regolare e continuo, nonché di avere svolto tutte le attività necessarie a risolvere il disservizio o che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art. 1218 codice civile o da cause specifiche di esclusione della responsabilità.

L'operatore si è invece limitato a dichiarare di non aver riscontrato alcuna anomalia nel funzionamento dell'utenza mobile cui era abbinata la chiavetta modem, nel periodo di attivazione dell'utenza (ovvero quando la stessa non è stata oggetto di sospensioni), e di aver fornito riscontro ed assistenza all'utente.

Sulla ricerca delle cause o dei motivi tecnici che hanno generato il problema, sugli interventi svolti per risolverlo, sul riscontro e l'assistenza che sarebbe stata fornita all'utente, nulla è stato provato da H3G, non potendosi ravvisare sufficienti elementi probatori di tali condotte nelle risposte del servizio clienti. Nella prima e mail di risposta al reclamo (31 dicembre 2009), infatti, H3G si è limitata ad invitare l'utente ad effettuare delle verifiche e, persistendo il problema, a precisare in una e mail una serie di dati; resi dall'utente i dati richiesti, le successive risposte di H3G sono state comunicazioni generiche ed evasive.

Peraltro, poiché secondo quanto riferito dall'operatore, le sospensioni vennero disposte, per motivazioni amministrative non attinenti alla fattispecie di disservizio oggetto della controversia, dal 13 marzo al 18 marzo 2010, dal 19 maggio 2010 all'11 novembre 2010, dal 1 marzo 2011 alla data della memoria, è anche evidente che il disservizio lamentato prescinde dalle intervenute sospensioni, essendosi manifestato a partire da dicembre 2009.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene sussistere in capo all'operatore una responsabilità contrattuale per il malfunzionamento del servizio erogato all'utente, con conseguente diritto di quest'ultimo alla liquidazione di un indennizzo, da computarsi a partire dal 5 dicembre 2009 sino alla data in cui l'utente ha comunicato la risoluzione del contratto, ovvero il 24 giugno 2010.

Ai sensi degli articoli 2 e 5.1 del Regolamento indennizzi, si riconosce dunque all'utente un indennizzo di Euro 1.005,00 (201 giorni x 5,00).

Spetta inoltre all'utente il rimborso degli importi corrisposti per canoni di abbonamento con riferimento al periodo di malfunzionamento del servizio, ovvero da dicembre 2009 a fine giugno 2010, per un totale di Euro 55,80, ricavandosi la regolarità dei pagamenti effettuati nel periodo dalla fattura n. [REDACTED] del 8.5.2011. .

2.2.b. Sulla risoluzione del contratto

Dalla suesposta responsabilità per inadempimento dell'operatore, discende anche la legittimità

della risoluzione contrattuale manifestata dalla parte istante con lettera fax del 23 giugno 2010, trasmessa e ricevuta il 24 giugno 2010.

Le obiezioni sollevate dall'operatore in ordine alla non corretta modalità di comunicazione, che, a suo dire, giustificherebbe la mancata chiusura del contratto, non sono pertinenti al caso di specie. Le richiamate norme previste del Regolamento di Servizio H3G sono infatti specificamente applicabili all'esercizio del diritto di recesso, valendo, per tutte le altre comunicazioni, tra cui deve ritenersi inclusa anche quella di risoluzione contrattuale, diversa quanto a contenuto ed effetti da quella di recesso, la disciplina dell'art. 24 delle Condizioni Generali di contratto prodotte dall'operatore, secondo il quale: " Salvo diversa previsione, tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate tramite lettera o telefax o telegramma o SMS o MMS ovvero tramite posta elettronica. A tal fine, le comunicazioni dirette a "3" dovranno essere inviate a C.P. 133 C.A.P. 00173 Roma Cinecittà, ovvero all'indirizzo Servizioclienti@tre.it;....omissis".

Con il telefax del 24 giugno 2010, inviato ad un numero di fax rientrante nella sfera di conoscibilità dell'operatore, si ritiene pertanto che il rapporto contrattuale dell'utente con H3G si sia risolto.

Risulta documentalmente –ed è l'operatore stesso ad ammetterlo – che H3G non ha provveduto alla gestione della risoluzione del contratto, continuando ad addebitare all'istante il canone di abbonamento. Attesa la suesposta legittimità della risoluzione contrattuale, non sono pertanto dovute all'operatore le somme relative al periodo in cui il rapporto era già risolto.

Considerata l'impossibilità di ricostruire l'esatta situazione contabile dell'istante a causa della frammentaria produzione delle fatture del periodo e della emissione da parte dell'operatore di note di credito relative al medesimo periodo, si dispone che H3G provveda alla regolarizzazione contabile amministrativa dell'istante effettuando lo storno degli importi fatturati in riferimento al periodo successivo al 24 giugno 2010, il ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti a propria cura e spese, nonché il rimborso delle fatture relative al periodo successivo alla risoluzione contrattuale eventualmente pagate dall'istante.

La domanda di indennizzo per la ritardata lavorazione della disdetta viene invece rigettata per la seguente ragione.

Con la dichiarazione di risoluzione contrattuale, l'utente manifesta di non avere più interesse all'adempimento della prestazione. Pertanto, al di là del disagio connesso agli addebiti di somme non più dovute – e riconosciuto con l'annullamento e/o il rimborso degli importi – si ritiene che la mancata/ritardata lavorazione della risoluzione del contratto, laddove, come nella fattispecie, non precluda la possibilità di ricorrere al servizio di altri gestori, non comporti per l'utente un disagio indennizzabile.

2.2.c. Sulla risposta ai reclami

L'istante richiede un indennizzo anche per la mancata risposta ai reclami inviati, rimasti senza concreto ed esaustivo riscontro.

Sul punto, l'operatore eccepisce invece di aver fornito all'utente l'assistenza necessaria.

L'utente ha provato di avere svolto formali reclami all'operatore via e mail (il 30 dicembre 2009 e l'8 febbraio 2010) e a mezzo fax (il 24 giugno 2010) inerenti il medesimo disservizio e da ritenersi in sostanza reiterativi del primo.

Mentre può ritenersi che alla prima e mail del 30 dicembre 2009 l'operatore abbia dato riscontro, viceversa non possono considerarsi valide risposte ai reclami, per la loro genericità, le successive comunicazioni dell'operatore, con cui si è limitato ad informare l'utente di aver provveduto a segnalare il guasto al giusto dipartimento e che "da verifiche effettuate non riscontriamo anomalie". Alcun riscontro è stato mai dato infine al fax del 24 giugno 2010.

Rileva, allora, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche degli articoli 9 e 23 della Carta delle Garanzie della Clientela di H3G), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi.

Per la determinazione dell'indennizzo, considerato l'orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), considerata la non corretta gestione del cliente a partire dal reclamo dell'8 febbraio 2010, considerato che i successivi reclami sono riconducibili al medesimo disservizio, considerato il periodo di tempo previsto per la risposta (45 giorni ex art. 23 Carta delle Garanzie della Clientela di H3G) e il lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (18 gennaio 2011), ai sensi dell'art.11, comma 1 e 2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, va riconosciuto all'utente un indennizzo pari ad Euro 300,00.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla sig.ra ■■■■■ Fioretti nei confronti dell'operatore H3G sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00 (cento), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito

dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla sig.ra ■■■■■ Fioretti in data 6 luglio 2011.

La società H3H ■■■■■ è pertanto tenuta a:

- 1) regolarizzare la posizione contabile amministrativa della sig.ra ■■■■■ Fioretti, procedendo a:
 - 1a) rimborso delle fatture incassate con riferimento al periodo 1 dicembre 2009-30 giugno 2010 di malfunzionamento del servizio per complessivi Euro 55,80; 1b) storno degli importi fatturati in riferimento al periodo in cui il rapporto contrattuale si era già risolto, ovvero dal 24 giugno 2010; 1c) ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti a propria cura e spese; 1d) rimborso delle fatture relative al periodo successivo alla risoluzione contrattuale eventualmente pagate dall'istante; 1e) comunicazione all'istante delle modalità di riconsegna dell'apparato senza spese per l'utente;
- 2) riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:
 - a) Euro 1.005,00 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.;
 - b) Euro 300,00 per la mancata risposta ai reclami oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.;
 - c) Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 30 novembre 2012

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Ines Dominici

Fto